

Città di Corleone

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 29 DEL 24 GIU. 2019

OGGETTO: Misure di prevenzione degli incendi boschivi e d'interfaccia, anno 2019. – Interventi di pulitura di apprezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale

IL SINDACO

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza extra ordinem nella materia de qua;


Visto l'allegato foglio pareri;

DETERMINA

DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SINDACO

(Dott. Nicolò Nicolosi)



Città di Corleone

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

III Settore – Sviluppo del Territorio e Cura della Città

Servizio Edilizia Pubblica e Cura della Città

Ufficio di Protezione Civile

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure di prevenzione degli incendi boschivi e d'interfaccia, anno 2019. – Interventi di pulitura di appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

Il proponente arch. Enrico Gulotta

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
in relazione al presente atto

PREMESSO che:

- i mutamenti di carattere ambientale e sociale intervenuti negli ultimi anni hanno causato un aumento esponenziale degli incendi e dei rischi per il territorio con la conseguente distruzione di ampie fasce di aree boscate e agricole nonché delle infrastrutture in esso allocate;
- nel territorio del Comune di Corleone sono presenti numerosi ettari di superficie boscata, di macchia mediterranea, oltre uliveti, frutteti, vigneti e seminativi;
- tra i compiti istituzionali dell'Ente Locale Territoriale vi è quello della salvaguardia del patrimonio ambientale esistente;
- negli anni scorsi durante la stagione estiva il territorio comunale è stato in parte percorso dal fuoco con suscettività ad estendersi nelle aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati;
- il verificarsi degli incendi nella stagione estiva – le cui cause predominanti sono l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di alcuni appezzamenti di terreni, posti all'interno e all'esterno dell'area abitata, con eccessivo proliferare di vegetazione spontanea (rovi e sterpaglie) – oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica;

RILEVATO:

- che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad eseguire un'adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi, risultando infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
- necessario, nell'approssimarsi della stagione estiva, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, favorendo procedure di coordinamento e raccordo tra tutte le componenti del Sistema regionale di protezione civile avente competenze in materia, in merito alle azioni di prevenzione, soccorso e assistenza alla popolazione;

DATO ATTO che:

- per *incendio boschivo* si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
- l'*incendio di interfaccia* è un fuoco che si propaga in zone urbano – rurali, cioè in aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra le strutture antropiche e aree rurali è molto stretta;
- le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva devono tenere conto di queste diverse tipologie di incendi e delle loro caratteristiche;

RITENUTO che la lotta agli incendi boschivi e d'interfaccia non può prescindere dalle specifiche attività e dai comportamenti che l'Ente pubblico o il singolo cittadino devono porre in essere per rendere efficace l'azione di contrasto;

RICHIAMATI:

- il **D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018** – “*Codice della Protezione Civile*” che, per quanto qui di interesse, dispone:
 - ✓ **all’art. 3:** “*Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:*
(...)
c) *i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.*”;
 - ✓ **all’art. 11** le specifiche funzioni attribuite alle Regioni in merito all’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, che assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile (disciplinate dall’art. 2 dello stesso “*Codice della Protezione Civile*”) e, in particolare, lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto disposto dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353, e successive modifiche, e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in piena coerenza con le direttive del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 1/2018;
 - ✓ **all’art. 12** di assegnare ai Comuni le attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza ed in particolare al **comma 5, lettera a)** “*Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:*
a) *dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b)*” [del “*Codice della Protezione Civile*”];
- la **L. R. n. 14 del 31 agosto 1998**, ed in particolare l’art. 4, che dispone l’obbligo a carico dei comuni di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e l’espletamento delle relative attività;
- la **L. R. n. 16 del 6 aprile 1996** che dispone:
 - ✓ **all’art. 33** (come modificato dalla Legge Regionale n. 14/2016), di estendere l’attività antincendio, oltre alle aree boschive ed alle aree protette, alla totalità degli incendi di vegetazione e, pertanto, l’attività antincendio <<... è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS, nonché a garantire la sicurezza delle persone.>>;
 - ✓ **all’art. 40** di affidare ai Comuni il compito di disciplinare con appositi regolamenti, le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole;
 - ✓ **all’art. 42** l’obbligo dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., delle Aziende esercenti le ferrovie in concessione, delle società di gestione delle autostrade, dell’Azienda nazionale autonoma delle strade e delle province regionali, di mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;
- la **L. R. n. 14 del 14 aprile 2006** – “*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*”, con la quale è stata modificata ed integrata la L. R. n. 16/1996;
- la **Legge n. 353 del 21 novembre 2000** “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”, le cui norme sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, inteso come bene insostituibile per la qualità della vita;
- il **D. Lgs. n. 267/2000** – “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e ss. mm. ed ii., ed in particolare l’art. 54 – “*Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale*”;
- l’**O.P.C.M. n. 36006 del 28 agosto 2007** – “*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana*” che all’art. 1, comma 5, dispone di ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante le attività di decespugliamento e di asportazione dei residui colturali (la stessa ordinanza pur riferita agli eventi verificatisi nel 2007 deve ritenersi attuale e applicabile per la parte riguardante la prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi);
- la **Circolare Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14 gennaio 2008 prot. n. 1722** – “*Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impegno del Volontariato – Indirizzi Regionali – Art. 108 D. Lgs. n. 112/98*”;
- l’art. 13, comma f, del **D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010** che dispone: non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa la gestione dei rifiuti la paglia, gli sfalci, le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero

con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- l'art. 14, comma 8, lettera b) del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, dispone: <<Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

RILEVATO che con nota prot. n. 93772/serv. 5 del 29 luglio 2014 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente – Comando Corpo Forestale, in relazione al Decreto Legge n. 91/2014, convertito con Legge n. 116/2014, ha comunicato all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste che:

- la norma, in deroga al D. Lgs. n. 205/2010, dispone il divieto assoluto all'attività di abbruciamento del materiale di risulta delle attività agricole e forestali nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi e durante tale periodo, individuato dalla regione, non sono ammesse deroghe;
- fuori dal caso summenzionato, l'attività di abbruciamento del materiale di risulta delle attività agricole e forestali **dovrà essere regolamentato con ordinanza del Sindaco** nella quale devono essere individuare le aree, i periodi e gli orari e non potrà essere superato il limite massimo di 3 metri steri per ettaro del materiale da bruciare – corrispondente ad una catasta di legno delle dimensioni di 1 metro per 1 metro per 1 metro;
- la predetta ordinanza, relativamente alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, dovrà tenere conto delle **Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF)** vigenti per la provincia di riferimento e delle disposizioni del **Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n. 91 GAB del 18.06.2010**, nel quale sono indicate:
 - ✓ le prescrizioni in merito alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi e i provvedimenti per la prevenzione degli incendi boschivi;
 - ✓ le cautele per la tutela dei boschi dagli incendi;
 - ✓ i periodi di limitazione all'abbruciatura, dal 1 giugno al 15 ottobre;
 - ✓ i periodi di divieto assoluto all'abbruciatura dal 15 luglio al 15 settembre;

VISTO il Decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente del 30 settembre 2014 n. 12874 (pubblicato nella GURS n. 44 del 17.10.2014), con il quale sono state ulteriormente modificate le PMPF, che in particolare per la provincia di Palermo dispone:

- le prescrizioni per l'accensione di fuochi nei boschi;
- il periodo di cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi **tra il 15 giugno e il 15 ottobre** (meglio specificato alle successive lettere "d" ed "e");
- che con Decreto del Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale, il suddetto periodo può essere anticipato o posticipato per un massimo di trenta giorni, anche per ambiti territoriali specifici, su richiesta del competente **Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (IRF)**, in considerazione dell'andamento stagionale locale e degli indici di rischio previsti dal **Piano AIB (Piano Anti-Incendio Boschivo)**;
- il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi tra il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno: in tale periodo la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
- nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le attività di abbruciamento sono consentite a una distanza non inferiore a duecento metri dai margini esterni dei boschi;

PRESO ATTO:

- degli indirizzi operativi di cui alla **nota prot. n. 48833 del 4 settembre 2017 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile**, riguardante *"l'attività finalizzata per la salvaguardia di aree a rischio idrogeologico sottese a zone interessate da incendi boschivi"*;
- della direttiva di cui alla **nota prot. n. 20310/DG del 26 aprile 2018 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile**, riguardante la *"Campagna AIB 2018 – Direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi boschivi e di interfaccia"*;
- degli indirizzi operativi di cui alla **nota prot. n. 20588/S7/Sicilia del 27 aprile 2018 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile** con riguardo alla *"Attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini attraverso i volontari di P. C. per la prevenzione e l'autoprotezione dal rischio incendi"*;
- degli indirizzi operativi contenuti nella **nota prot. n. 43358 del 2 maggio 2018 del Comando Corpo Forestale Servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste**, riguardante la *"Campagna antincendio 2018. Contenuti delle ordinanze dei Sindaci"*;

VISTO il *"Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anno di revisione 2018"* (di seguito *"Piano AIB 2018"*), redatto dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Servizio 4 – Antincendio Boschivo;

ACCERTATO che nel *"Piano AIB 2018"*:

- è indicata la superficie boscata distrutta dai fuochi verificatisi nel territorio del Comune di Corleone nel periodo compreso tra il 2013 ed il 2017, pari ad Ha 769,57, provocata da n. 9 incendi (come evidenziato nella tabella riportata a pag. 123);
- il territorio regionale è suddiviso in aree omogenee denominate **"Distretti Antincendio"** o **"Distretti AIB"**, la cui individuazione tiene conto dell'attuale suddivisione del territorio in **"Distretti forestali"** (operata con Decreto Assessoriale 7 luglio 1989, modificato dal D. A. 15 dicembre 1992) e in **"Distaccamenti forestali"** che, a livello locale, hanno il compito di coordinare le squadre antincendio operanti in tale ambito;
- il territorio del comune di Corleone – insieme ai territori dei comuni di Bisacchino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Roccamena – è ricompreso nel Distretto Antincendio **"Palermo 6"**, avente la superficie complessiva di Ha 56.668,29;
- in relazione al sopra indicato periodo, nella tabella n. 71 (pag. 139), relativamente al Distretto antincendio **"Palermo 6"**, sono riportati i seguenti dati:
 - area (Ha) **56.668,30**;
 - numero incendi: **38**;
 - superficie territoriale percorsa da *Incendi Boschivi* (IB) **Ha 3.524,50**;
 - popolazione residente al 31 dicembre 2008 **n. 26.477**;
 - densità abitativa, **ab./Kmq. 46,70**;
 - totale aree boscate **Ha 9.162,10**;
 - totale aree protette **ha 13.872,00**;
- sia i 390 comuni dell'isola che i 42 Distretti AIB sono raggruppati rispettivamente in 3 e 5 **"Classi di rischio"**;
- in base agli indicatori utilizzati per costruire i profili di pericolo, il comune di Corleone ed il distretto **"Distretto Antincendio Palermo 6"** sono posti entrambi nella prima classe di rischio, rispettivamente con la seguente descrizione: **"Incendi di limitata superficie e relativamente sporadici"** ed **"Incendi estremamente sporadici anche se relativamente estes"**;

VISTO il comunicato recante data **1 aprile 2019**, concernente **"Attività antincendio boschivo per il 2019. Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti"**, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 81 del 5 aprile 2019, con il quale il **Presidente del Consiglio dei Ministri**, tra l'altro:

- ha richiamato l'attenzione sulla necessità di proseguire e potenziare l'azione di sensibilizzazione dei cittadini, delle associazioni di categoria, come ad esempio quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, in considerazione che gli incendi boschivi sono causati prevalentemente dall'azione dell'uomo ed il territorio potenzialmente interessato è estremamente vasto per essere efficacemente monitorato;
- ha rimarcato l'importanza dell'azione che i Comuni possono condurre nelle attività di prevenzione sui propri territori, attraverso l'istituzione ed il successivo aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia e l'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione;
- ha precisato che le Amministrazioni regionali, anche in raccordo con l'Arma dei Carabinieri e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per quanto di rispettiva competenza, vorranno prevedere azione di monitoraggio e di supporto tecnico alle Amministrazioni comunali;

RITENUTO necessario adottare tutte le misure ed azioni necessarie per ridurre le superficie boscate e di interfaccia percorse dal fuoco, ricomprese nel territorio comunale, con ricadute positive nel **"Distretto antincendio n. 6"**;

VISTA la **"Direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio di incendi e di interfaccia"** del DRPC Sicilia relativa alla campagna AIB 2017, prot. n. **36732 del 20 Giugno 2019**, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 21 giugno 2019 al n. 36732;

VISTI:

- il **"Piano speditivo di protezione civile incendi d'interfaccia"**, redatto in esito dell'O.P.C.M. n. 3606/2007 ed approvato con determina sindacale n. 106 dell'1 luglio 2008;
- il **"Regolamento comunale sull'attività di protezione civile"**, approvato con delibera di C. C. n. 6 del 9 gennaio 2002;
- l'atto deliberativo n. 18 del 3 aprile 2009 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento comunale sulle **"Modalità di impiego di fuochi controllati in agricoltura nelle attività agricole"**, redatto ai sensi della L. R. 6 settembre 1996 n. 16 e s. m. ed i.;
- la **determina n. 38 del 21 marzo 2012** e s. m. ed i. con la quale il **Sindaco** ha costituito il centro Operativo Comunale (C.O.C.) – organismo straordinario per la gestione delle situazioni di emergenza, organizzato secondo le funzioni di supporto indicate nel **Metodo AUGUSTUS** e del Regolamento comunale sull'attività di protezione civile – e contestualmente nominati i Responsabili delle funzioni di supporto;
- la **determina dirigenziale n. 351 del 17 aprile 2018** con la quale il **Responsabile del III Settore** – **"Sviluppo del Territorio e Cura della Città"** ha individuato e nominato i Responsabili dei servizi e degli Uffici;

- la **determina n. 20 del 19 settembre 2018** con la quale la **Commissione Straordinaria** ha istituito n. 9 funzioni di supporto tecnico/amministrativo/operativo al Sindaco ed individuato il personale per l'espletamento delle relative attività;
- la **determina n. 21 del 16 ottobre 2018** con la quale la **Commissione Straordinaria** con i poteri del Sindaco ha individuato il personale con funzioni amministrativo da utilizzare nella segreteria del C.O.C. e contestualmente integrato il personale per la funzione di supporto 1 e 8;
- la **nota prot. n. 11558 del 30 aprile 2019** con la quale il **Responsabile del III Settore** ha nominato il sottoscritto proponente responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile di questo Ente;

CONSIDERATO che:

- sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi;
- il superamento di eventuali emergenze consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere eventuali ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita quotidiane;

DATO ATTO che:

- il **Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 177**, in attuazione della Legge n. 124 del 13 agosto 2015, ha disciplinato lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento delle relative competenze all'Arma dei Carabinieri, ad altri Corpi di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- in Sicilia il Corpo Forestale regionale, continua a svolgere le funzioni di lotta attiva agli incendi boschivi, secondo le prerogative dettate dalla Legge 353 del 21 dicembre 2000, in virtù di specifiche norme regionali, con particolare riferimento agli artt. 5 e 6 della citata Legge Regionale n. 36 del 16 agosto 1974 nonché all'art. 34/ter della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e sue modifiche introdotte dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14;

RITENUTO di dovere emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica sicurezza;

VISTI gli articoli 423 e 424 del codice penale – delitti contro l'incolumità pubblica;

VISTO il vigente regolamento comunale degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

per i motivi espressi in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportati;

PROPONE DI ORDINARE:

1. chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediata comunicazione, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ad uno dei seguenti Enti al corrispondente recapito telefonico, ovvero utilizzare l'APP predisposta dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile "*Anch'io segnalo*", disponibile per il download, su Appstore e Google Play per dispositivi iOS e Android:

1.	Vigili del Fuoco	115
2.	Corpo Forestale Regione Sicilia – Servizio Emergenze Ambientali	1515
3.	Responsabile Ufficio Comunale di Protezione Civile (UCPC)	335 772 9639
4.	Corpo di Polizia Municipale	091 846 2379
5.	Servizio reperibilità comunale	320 4382011
6.	Dipartimento Regionale Protezione Civile – Sala Operativa Regionale (SORIS)	800 40 40 40
7.	Polizia di Stato – Commissariato di Corleone	091 845 20 11
8.	Comando Compagnia Carabinieri di Corleone	091 846 36 09
9.	Sindaco	091 845 24 100

2. a chiunque, nel periodo **15 giugno – 15 ottobre**, in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, all'interno del territorio comunale, **il divieto assoluto** di:
 - accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare fornelli inceneritori che producono brace, motori e autoveicoli che producano faville;
 - bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di patate, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
 - adoperare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
 - gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

Sono fatte salve:

- eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio;

- diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti;
 - quanto precisato al punto 9. a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture;
3. ai proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti nel territorio comunale, di provvedere entro il termine del 15 giugno 2019 alla pulizia ed eliminazione delle steppaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;
 4. a tutti i proprietari, possessori o conduttori di fondi, al fine di evitare la propagazione di incendi, di eliminare steppaglie e vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti di deposito di qualsiasi genere e tipo, nonché ai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a m. 10,00;
 5. ai proprietari degli impianti arborei, oltre le normali pratiche culturali quali la pulitura e la coltivazione dell'impianto stesso, la pulitura dei confini che delimitano l'appezzamento, praticando l'aratura o il decespugliamento in modo da creare delle fasce taglia fuoco larghe almeno m. 10,00;
 6. a tutti i responsabili di strutture produttive artigianali e commerciali, di provvedere alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare un potenziale pericolo di incendio;
 7. agli Enti pubblici proprietari di strade, di farsi carico della pulizia delle scarpate di pertinenza;
 8. **l'assoluto divieto di accendere fuochi dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno** (in tale periodo la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata);
 9. nel periodo compreso dal 15 giugno al 14 luglio e dal 16 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di metri duecento dal confine dal bosco, qualora le condizioni meteorologiche lo consentissero, gli interessati che intendano accendere stoppie, devono acquisire, previa formale richiesta contenente i dati catastali del terreno nel quale si svolgeranno le operazioni, la relativa autorizzazione del Distaccamento Forestale della Regione Siciliana e quella del Corpo di Polizia Municipale, che dovrà verificare la compatibilità con le disposizioni di sicurezza e con quanto previsto dal **"Piano operativo di protezione civile incendi d'interfaccia"**, approvato con provvedimento Sindacale n. 106 del 01.07.2008. Le operazioni di bruciatura dovranno essere eseguite secondo i seguenti accorgimenti:
 - le aree prescelte per la combustione devono essere del tutto sgombrare per almeno dieci metri da materiale infiammabile (alberi, arbusti, erba secca);
 - la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5:00 alle ore 9:00;
 - dall'accensione alla fase dello spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiore a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - è comunque vietato l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud- Est (scirocco);
 le superiori attività di abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del suddetto D. Lgs. n. 152/2006, **sono consentite qualora effettuate sul luogo di produzione**, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 2006, modificato dal D. L. n. 91 del 2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

DI AVVISARE:

10. che il materiale proveniente dall'esecuzione dello sfalcio delle erbe e/o dalla pulizia dei terreni e delle aree deve essere rimosso e smaltito a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori o comunque conferito in discarica autorizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed i.;
11. sono fatte salve le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) per l'esecuzione dei lavori che ingombrano la sede stradale. In tal caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con il personale del Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi al fine di non intralciare la circolazione stradale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla prefettura di Palermo, alle Forze dell'Ordine, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, alla Città Metropolitana di Palermo, ai Responsabili delle Funzioni di Supporto, alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, agli Enti Erogatori di Pubblici Servizi, ecc.

DI RENDERE NOTO:

12. qualora venisse accertata che la mancata osservanza della presente ordinanza costituisca potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire in via sostitutiva in danno ai proprietari;

13. che i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'osservanza della presente Ordinanza e, conseguentemente, deferiti all'Autorità competente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 350 del Codice Penale, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;

DI DARE MANDATO all'Ufficio di segreteria generale incardinato nel I Settore – “*Affari Generali e Servizi alla Comunità ed alla Persona*”, di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell'atto stesso;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente “*Atti amministrativi*”;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza;

RENDE NOTO:

- che la struttura amministrativa competente è il III Settore – “*Sviluppo del Territorio e Cura della Città*”;
- che il responsabile del procedimento è l'Arch. Enrico Gulotta;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente
(arch. Enrico Gulotta)

